

Pubblico Ministero nelle forme che saranno stabilite da apposito Regolamento ».

(È approvato).

« Art. 5. Contro l'iscrizione dell'ipoteca o l'ammontare della medesima potrà essere fatto ricorso dagl'interessati al tribunale penale, che provvederà in Camera di consiglio, e che potrà anche ordinare la cancellazione nel caso che, nei modi di legge, sarà data idonea cauzione.

L'onorevole Santini ha un emendamento su questo articolo.

Santini. Avviene spesso che leggi importanti discusse dai più dotti oratori e giuriconsulti più profondi, tante volte dipendono da piccole circostanze, da condizioni di fatto, che hanno una influenza grandissima.

Questo provvedimento grava tanto sui giudicabili, perchè, come vi dissi ieri, oltre il carcere preventivo, ad altre angherie darà luogo questa stessa iscrizione ipotecaria.

Mi si può rispondere che si tratta di procedimento penale; ma io dirò che per l'iscrizione ipotecaria non si tratta di procedimento penale, tanto è vero che la Commissione ha creduto necessario all'articolo 7 di dire, che la iscrizione, la cancellazione o la riduzione si prendono a cura del Pubblico Ministero senza anticipare le spese, salvo di rifarsene contro i condannati.

Orbene, se ciò è stato ritenuto necessario di dichiarare in modo esplicito, molto più chiaramente è necessario affermare che vi è diritto a reclamo non solo da parte dei giudicabili, ma anche delle altre parti interessate; perchè, è inutile, o signori, questo disegno di legge darà luogo a molte contestazioni con lo Stato: molte volte vi saranno errori nel catasto, che daranno luogo ad erronee iscrizioni ipotecarie ed allora i terzi interessati potranno reclamare, potranno far causa al Governo. Non si possono costringere i terzi interessati, che nulla hanno che vedere col procedimento penale a subire nuovi aggravii e nuove spese!

Io confido che questo emendamento sarà accettato; ma tengo poco all'accettazione o no degli emendamenti: ne è stato accettato uno perchè non se ne poteva fare a meno: se non se accettasse nessuno non me ne importerebbe nulla. Se lo vogliono accettare come raccomandazione, bene; ma se nel concetto non lo accettano, io naturalmente su questo debbo provocare la votazione, ed è necessario

che la Camera sappia se questo disegno di legge, che ha scopi fiscali, arrivi fino al punto di far fare nuove spese non solo ai giudicabili, ma anche agl'interessati, che nulla hanno a che fare col procedimento penale.

Presidente. L'onorevole Parpaglia propone un'aggiunta. Ha facoltà di parlare.

Parpaglia. Dichiaro anzitutto di appoggiare l'emendamento proposto dall'onorevole Santini, se non in tutto almeno in parte; poichè, per quanto si riferisce ai procuratori e difensori, lo credo inutile, giacchè in sede di giudizio penale è ammessa la legale rappresentanza dei difensori in sede civile quella dei procuratori. Basta così riconoscere il diritto, per ammettere che questo si può e si deve sperimentare da coloro che la legge riconosce come rappresentanti del prevenuto, o delle parti lese.

Però credo che sia necessario che questi atti si facciano in carta libera e senza alcuna spesa; ciò è coerente allo stesso procedimento penale.

Tutti gli atti in sede penale si fanno in carta libera, salvo poi allo Stato il diritto di ripetere le spese nel caso di condanna. È vero che noi ci troviamo in un momento critico, perchè abbiamo un disegno di legge nell'*omnibus* dei provvedimenti finanziari, il quale modifica in parte la legge finora vigente per l'esenzione della tassa di bollo e registro in materia penale. Ma ritengo che esso non possa pregiudicar questa disposizione, che è informata al solo concetto di garantire lo Stato pel ricupero delle spese, senza offendere i diritti degli imputati non ancora giudicati e quel che è più, dei terzi.

Però, mi pare che, come da una parte si vogliono dallo Stato delle garanzie, così, dall'altra parte, è giusto che si diano delle garanzie ai prevenuti, affinchè non si dica che la giustizia si sacrifica alla finanza. Intendo la massima severità per riscuotere spese e multe dai condannati, ma non intendo di paralizzare l'azione della giustizia con togliere o menomare i mezzi di difesa.

La legge accorda la facoltà d'inscrivere la ipoteca sopra i beni degl'imputati, e ciò prima che siano giudicati.

Che cosa avviene?

Ogni individuo deve provvedere ai suoi mezzi di difesa, ai testimoni, alle perizie, a tutto quanto è necessario per la sua difesa, ossia perchè il giudice possa dare una sen-